

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI

SENT 31/1/18
RAC 4093/18
CRON 2837/18
REP _____
OGGETTO: B.S.

Il Giudice Dott. Vito Abate ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°4093 Ruolo Generale affari civili contenziosi per l'anno 2018 promossa da

A ██████ T ██████ cf- ████████████████████ -residente in Monserrato-CA-elettivamente domiciliato ██████, in Via ██████, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di Marco che lo rappresenta e difende giusta delega in atti

ATTORE

CONTRO

FM AUTOMOBILI DI ████████████████████ & C SAS cf- ████████████████████ -in persona de legale rappresentante, con sede in Quartu S. Elena-CA-rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Dragani presso il cui studio in Pescara, in Via Milano 75, elegge domicilio

CONVENUTA

La causa è passata a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse della parte attrice: voglia il Giudice accertare e dichiarar il grave inadempimento della società convenuta per le ragioni tutte di cui alla espositiva. Disporre per l'effetto una congrua riduzione del prezzo versato pe l'acquisto del bene compravenduto, condannando controparte alla restituzione in favore dell'esponente della somma pari a euro 800.00 ovvero di quella diversa che dovesse risultare eventualmente dovuta, anche con ricorso se del caso alla valutazione equitativa, con vittoria di spese e compensi di lite.

Nell'interesse della società convenuta: voglia il Giudice, in via principale, rigettare la domanda attrice perchè infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione ritualmen notificato, A ██████ T ██████ traeva in giudizio FM Automobili-per brevità-esponendo che, con contratto datato 31 Marzo 2017, esso attore aveva acquistato dalla stessa una Renault Clio immatricolata nell'anno 2006 per un corrispettivo pari ad euro complessivi 2500.00. Precisava tuttavia il citato l'attore che, sin dal momento della consegna-avvenuta

il successivo 6 Aprile l'auto summenzionata aveva mostrato una lunga serie di difetti, senza che la società venditrice, immediatamente informata, provvedesse alla loro riparazione, ciò a cui era necessariamente tenuta, ciò che non poteva che condurre dunque alla risoluzione-pe inadempimento-del contratto di cui sopra ed alla condanna conseguente della medesima venditrice alla restituzione in proprio favore di una parte, perlomeno, del corrispettivo versato.

Si costituiva in giudizio a mezzo di articolata comparsa di risposta la società convenuta la quale, nel contestare punto su punto le avverse prospettazioni-da ritenere platealmente infondate, avendo essa preventivamente informato l'attore delle problematiche-da vetustà-da cui avrebbe potuto essere interessata quella vettura di lì a breve-chiedeva il rigetto della proposta domanda, alcun dubbio potendo dirsi sussistere sulla legittimità della propria condotta nei frangenti contestati.

All'udienza de 16-01-2018 l'attore, ad integrazione delle conclusioni rassegnate in citazione chiedeva che, previa declaratoria della nullità o dell'inefficacia-ex art.134 CDC-del documento due di parte convenuta-dichiarazione di conformità-venisse dichiarata la responsabilità della citata convenuta, per avere la stessa venduto un bene non conforme al contratto e comunque non idoneo alla circolazione.

La causa, istruita co produzioni documentali, prova per interrogatorio formale e prova per testi, è passata a decisione sulle conclusioni già trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Infondata deve ritenersi, in primis, l'eccezione sollevata dalla società convenuta in punto di inammissibilità della domanda subordinata formulata dall'attore all'udienza del 16 Gennaio 2018.

Giova infatti osservare al riguardo che, diversamente da quanto sostenuto dalla citata convenuta nella depositata comparsa conclusionale, la domanda de qua non concretizza un'inammissibile mutatio libelli, l'attore essendosi-con la stessa-semplicemente limitato a puntualizzare, od a meglio articolare, le conclusioni rassegnate in citazione, ciò emergendo ad evidenza dalla comparazione tra dette conclusioni e quelle di cui si discute, posto che co le prime, si chiede la condanna di controparte per inadempimento riferito alla vendita di una vettura non conforme a quanto dalla venditrice dichiarato col documento 2-pe brevità-e con le seconde si pretende la conferma nella sostanza di quelle precedenti, non costituendone una modifica in senso tecnico, la sola richiesta di declaratoria della nullità o della inefficacia del menzionato documento, o la richiesta della declaratoria di non conformità del bene all'offerta di acquisto del 31-03-2017, dovendo peraltro esser detto, a completamento del discorso sul punto, che ad avvalorare la correttezza del ragionamento contribuisce la stessa pronuncia della Suprema Corte richiamata dalla società convenuta, in essa affermandosi l'ammissibilità di una domanda quando questa, a seguito delle modifiche, risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e quando le modifiche de quibus non determinino la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, quel che indubitabilmente risulta esser avvenuto nel caso di specie relativamente ad entrambi i profili appena esaminati.

Nel merito, non sussistono ad avviso dello scrivente le condizioni minime per l'accoglimento della domanda attrice, nemmeno limitatamente alle voci di danno di cui al documento quattro, dal medesimo scrivente ritenute astrattamente risarcibili.

Sulla fondamentale premessa che la Renault Clio di cui trattasi è stata immatricolata nell'anno 2006, ha percorso 168.000 Km ed è stata sottoposta a ben quattro pas-

saggi di proprietà, a decretar l'infondatezza della pretesa risarcitoria attrice interviene il già evocato documento due di parte convenuta in atti--definito Informazioni per la dichiarazione di conformità e garanzia legale di conformità--o per meglio dire, la sua conoscenza da parte dell'attore all'atto dell'intervenuto perfezionamento tra le parti del contratto di vendita in discussione--circostanza incontestata--la società venditrice avendo, per il tramite di questo, reso dettagliatamente edotto il citato attore delle serie problematiche alle quali il veicolo de quo sarebbe potuto andar incontro entro poco tempo, stante il logorio per vetustà della propria componentistica strutturale--si parla infatti di vettura dal molto basso indice di affidabilità con uso pregresso accentuato e con sottosistemi prossimi a terminar il loro ciclo di vita--conoscenza che assume un carattere di essenzialità ai fini del decidere, alla stregua della fondamentale normativa di riferimento così come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità oltre che di merito.

Ai sensi infatti dell'art. 129 comma 2 CDC si presume conforme al contratto il bene che risulti conforme alla descrizione fattane dal venditore; ai sensi poi del successivo comma 3 del medesimo articolo, non vi è difetto di conformità se al momento della conclusione del contratto il consumatore era a conoscenza del difetto lamentato; se si considera ancora quanto statuito dalla Suprema Corte e dal Tribunale di Bologna con le pronunce richiamate dalla difesa dell'odierna convenuta, la prima avendo affermato che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene conseguente al suo uso--con riduzione dunque delle relative qualità in ragione dell'usura, concretamente determinata dalle vicende che lo hanno interessato nella fase pre acquisto--e la seconda avendo chiarito che garantir un bene usato non significa essere obbligati a ripararlo, in caso di guasto, quando la descrizione della vetustà dello stesso venga portata nel dettaglio, a conoscenza dell'acquirente se, dicevasi, si considera tutto questo, sembra allo scrivente che la pretesa risarcitoria attrice sotto il profilo in esame si appalesi--ripetesi--immeritevole di accoglimento, intendendo il medesimo scrivente, fermo quanto appena messo in chiaro, far proprie, a completamen del discorso, le articolate argomentazioni, da intendersi qui integralmente ritrascritte, sviluppate dalla società venditrice nella propria memoria conclusionale, con riferimento particolare per intendersi, a tutte le voci di danno lamentate dall'attore in punto di non conformità al contratto, od al documento due di cui sopra, del bene compravenduto.

Il discorso non può peraltro mutare quand'anche venga riferito alla pretesa risarcitoria portata dal documento 4 di parte attrice, la fattura del 20-04-2017; la astratta risarcibilità delle voci di danno con esso denunciate--perchè estranee all'ambito ora richiamato--essendo stata frustrata in concreto, stante la mancata dimostrazione, ad opera dell'odierno attore, della correlazione causale tra difetto e danno.

Prive del necessario carattere della esaustività appaiono infatti le deposizioni dei testi S. e C. escussi in corso di causa, ove si consideri che la prima--madre del menzionato attore--ha dichiarato, in relazione al capo 4 dell'atto di citazione--imperniato sull'accensione di alcune spie presenti all'interno della Renault Clio--che la circostanza gli era stata riferita dal figlio mentre il secondo, il titolare dell'officina che aveva provveduto alle riparazioni dei difetti de quibus, si è semplicemente limitato a dichiarare di aver svolto il lavoro descritto in quel documento senza tuttavia chiarire alcunchè circa la natura del vizio denunciato e se l'accensione di quelle spie rendesse necessaria l'attività poi concretamente svolta.

Detto poi che nemmeno possono assumere il rilievo della decisività probatoriamente parlando, i documentati--dall'attore--colloqui intercorsi tra la propria madre e il F.

██████ O███-il legale rappresentante della società convenuta-alcu esplicito riconoscimento di quei vizi potendo ricavarsi dalle parole dell'O███; detto ancor che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attrice, la venditrice, co più volte richiamato documento due, aveva reso edotta controparte della necessità di effettuare il tagliando dell'auto de qua entro il secondo trimestre dell'anno 2017, benchè non possa esser sottaciuto che, in un passaggio di quei colloqui, il F██████ O███ afferma invece che la succitata auto era stata, tra virgolette, già tagliandata; questo complessivamente detto non rimane in definitiva, alla luce delle ragioni ampiamente esposte, che ribadire l'infondatezza della domanda attrice, quel che impone il conseguente assolvimento della società convenuta da qualsivoglia avversa pretesa.

Le spese seguiranno da ultimo la soccombenza ex art 91 CPC, alcuna somma potendo invece essere riconosciuta alla convenuta suddetta ai sensi dell'art. 96 CPC, la relativa richiesta essendo stata dalla stessa avanzata solo in comparsa conclusionale, in un atto cioè inidoneo per sua natura ad allargare la quaestio facti.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando


A. Riassetta la domanda risarcitoria proposta da A██████ T██████

B. Assolve per l'effetto la società convenuta da qualsivoglia avversa pretesa

C. Condanna il citato attore, qual soccombente, alle spese giudiziali, che liquida in euro 680.00 per compensi professionali comprensivi delle maggiorazioni di legge

Così deciso in Cagliari il 12 Aprile 2019

Depositato in Cancelleria
in data 15 APR. 2019
IL CANCELLIERE



Il Giudice

Vito Abate